

N. R.G. 6364/2011



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

Sezione Impresa Rito Monocratico

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Lentini, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6364/2011** promossa da:

**SCHMID S.P.A.** , con il proc. dom. avv. GORIO ROBERTO, VIA MORETTO 67 25121 BRESCIA e  
l'avv. NATI ELISABETTA

attore

contro

**OMNIPEL TECHNOLOGIES S.R.L.** (C.F.: 02007750983) , con il proc. dom. avv. LUPPI ALBERTO,  
VIA GIUNIO BRUTO 18 DESENZANO

convenuto

**CONCLUSIONI**

Per l'attore:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, così giudicare:

- accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dalla **Omnipel Technologies Srl**, (C.F.: 02007750983), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Desenzano Sul Garda (BS), Via Monte Baldo n. 117, per i motivi individuati in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati costituisce attività di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c., nonché illecito civile e lesione alla reputazione ex art. 2043 c.c.;

- condannare la **Omnipel Technologies Srl**, (C.F.: 02007750983), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Desenzano Sul Garda (BS), Via Monte Baldo n. 117, al risarcimento del danno patito, per le ragioni di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamate, per la complessiva condotta



tenuta, nella misura di € 250.000,00 o in quell'altra, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi eventualmente anche in via equitativa;

- condannare la **Omnipel Technologies Srl**, (C.F.: 02007750983), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Desenzano Sul Garda (BS), Via Monte Baldo n. 117, per i motivi individuati in narrativa, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dall'attuale ricorrente per la violazione del patto di non concorrenza, per la concorrenza sleale, la lesione alla reputazione posta in essere dalla convenuta, come indicati nel presente ricorso, ed in parte rimessi all'equo apprezzamento del Giudice, o nella diversa maggiore o minore misura che verrà ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'avvenuto pagamento all'effettiva restituzione;

- condannare la **Omnipel Technologies Srl**, (C.F.: 02007750983), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Desenzano Sul Garda (BS), Via Monte Baldo n. 117, alla pubblicazione della sentenza di condanna emessa da codesto Tribunale adito, ponendo a loro esclusivo carico le spese della medesima”.

### Per la convenuta:

“In via principale: piaccia al Tribunale, previa ogni opportuna declaratoria, rigettare le domande tutte svolte da Schmid s.p.a. nei confronti di Omnipel Technologies s.r.l. perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto.

Spese e onorari rifusi.

Con ogni più ampia riserva.

In via subordinata istruttoria, senza inversione dell'onere della prova e ove occorra, chiede di essere ammesso a prova contraria sulle prove avversarie che fossero ammesse e a, prova diretta, per interpello e testi, sui seguenti capitoli, preceduti dalla locuzione “ vero che”:

1. All'interno della società Schmid S.p.A., numerosi erano i soggetti che conoscevano i prodotti, le esigenze dei clienti, le condizioni di vendita; numerosi i soggetti che partecipavano alle fiere Linea pelle, 2 volte all'anno che avevano accesso al sistema gestionale, conoscendo quindi i nomi dei clienti, nonché le condizioni contrattuali.
2. Cavagnero lasciò la società attrice a causa della grave crisi in cui quest'ultima era caduta, così come fecero numerosi suoi colleghi, fra i quali i signori Mataloni Paolo, Mataloni Nico, Tacconi Marco.
3. Alcuni agenti dimessisi da Schmid S.p.A. hanno contattato spontaneamente Omnipel per avviare eventuali rapporti di collaborazione.
4. Tali agenti sono quelli indicati al capitolo 2.
5. La ditta Palmieri visitò lo stand di Omnipel s.r.l. nel corso della fiera dell'aprile 2010, tenutasi a Bologna, denominata "Linea pelle".
6. Colpiti favorevolmente dai prodotti Omnipel, gli esponenti della ditta Palmieri visitarono nuovamente lo stand Omnipel nel corso della fiera dell'ottobre 2010.
- 6 bis. La fattura 389/1 del 19.4.2010, che si produce sub.8, rappresenta l'acquisto effettuato da Palmieri Vincenzo a seguito della Fiera dell'aprile 2010 a Bologna.
7. Il prodotto denominato "carta cioccolato" è commercializzato da altre aziende del settore, quali, ad esempio, Fontanella e Italian Cav.
8. Per le Marche, Omnipel ha commercializzato prodotti per i quali ha l'esclusiva, ad esempio il materiale "poron", di cui Omnipel ha la distribuzione in esclusiva per l'Italia e l'Europa.
9. Nessun contatto vi è stato fra Cavagnero e il signor Fabbri, agente, di Schmid nell' Emilia-Romagna, volto all'avvio di operazioni di concorrenza sleale.
10. I prodotti denominati "fogli di plastica" e "retino" vengono, da tempo, acquistati e/o prodotti da Omnipel in Cina e ciò, ovviamente, incide sul prezzo di commercializzazione.
11. Il prezzo a listino di tali prodotti è invariato dal 2008.
12. Il prodotto che controparte denomina “retino” viene commercializzato da Omnipel dall'anno 2007, come risulta dalla “stampa movimenti” 14.10.2011 e dalla bolla di acquisto 15.3.2007 (doc.9 e 10).



13. Il prodotto che controparte definisce come “plastica” è commercializzato da Omnipel dall’aprile 2009, come risulta dalla stampa movimenti 14.10.2011 che si produce sub.11 e dalle fatture 07.04.08 (doc.12) e 19.05.09 (doc.12 bis).
14. Il prodotto denominato Strastophere è commercializzato da Omnipel dal marzo 2009, come risulta dall’estratto conto della ditta Versace 16.3.2009 che si produce sub.13.
15. Omnipel commercializza sia prodotto Hi Tech (specie nel settore delle calzature sportive, antinfortunistiche per il lavoro e nel settore ortopedico medicale), sia, da oltre 15 anni, prodotti destinati al settore della moda.
16. Gran parte del fatturato di Omnipel si riferisce alla commercializzazione di prodotti per cui Omnipel ha un mandato in esclusiva sul territorio italiano (poron) e di prodotti che sono estranei alla commercializzazione di Schmid.
17. Omnipel commercializza i seguenti prodotti, estranei alla commercializzazione di Schmid: poron, fodere, cordure.
18. I listini che si producono con i documenti 15 e 16 costituiscono i listini prezzi Pabuc 2007 – 2008 di Omnipel. Il documento che si produce sub.17 costituisce l’aggiornamento del listino al 15.09.2009”

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Con atto di citazione del 3 marzo 2011 Schmid s.p.a. (“SCHMID”) conveniva in giudizio Omnipel Technologies s.r.l. (“OMNIPEL”) nonché l’ex dipendente Claudio Cavagnero (la cui posizione è stata successivamente separata per questione di competenza funzionale), deducendo di avere concluso con Cavagnero, in data 29.9.2008, un patto di non concorrenza, con cui le parti convenivano che il dipendente si impegnava, “per tutto il periodo di durata del rapporto, nonché per i due anni successivi alla sua cessazione” :
  - a non svolgere in Italia *“attività direttamente e/o indirettamente in concorrenza con quella svolta dalla Società, per tale intendendosi l’attività commercializzazione e produzione di tessuti per l’industria della calzatura e pelletteria”*;
  - a non assumere alle proprie dipendenze o comunque avvalersi della collaborazione *“di persone che siano, o siano state, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto legati alla Società da rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, o da altri rapporti di collaborazione”*;
  - *“a non avvalersi dei medesimi fornitori della Società ed a non intraprendere iniziative, di qualsiasi genere e/o natura, volte a stringere relazioni commerciali con il clienti di quest’ultima”*;



con la precisazione che il rapporto di lavoro cessava, a seguito di dimissioni volontarie, in data 30 novembre 2019.

Parte attrice allegava quindi come la concorrente OMNIPEL, avendo assunto Cavagnero subito dopo la cessazione del precedente rapporto lavorativo, ponesse in essere, tramite il neo-dipendente, atti di concorrenza sleale e segnatamente:

- *“prendeva contatti con uno dei clienti della Schmid Spa in Campania, e precisamente la società Palmieri Shoes Di Palmieri Vincenzo di Napoli”, cliente “storico” di parte attrice, proponendo la vendita di prodotti in concorrenza “ad un prezzo inferiore”, sfruttando le informazioni (es. listini prezzi) in possesso di Cavagnero, nella sua precedente qualità di coordinatore della rete vendite;*
- *contattava gli “agenti ex Schmid” operanti nelle Marche e in Toscana per offrire “prodotti più concorrenziali, proposti ad un prezzo che sapeva essere inferiore”, nonché l’allora agente di SCHMID dell’Emilia Romagna per proporgli l’avvio di un rapporto di collaborazione;*
- *contattava i fornitori di SCHMID, al fine di ottenere “i medesimi prodotti commercializzati da Schmid Spa, ma precedentemente assenti dai listini di Omnipel Srl”.*

In conseguenza di tali condotte, asseritamente realizzate su prodotti quali “carta cioccolato”, “fogli plastica” e “retino”, l’attrice avvertiva un calo degli ordini nell’ultimo bimestre del 2009 e per tutto il 2010. Pertanto chiedeva il ristoro:

- (i) del “danno commerciale”, correlato alla diminuzione del fatturato;
- (ii) del danno da “inadempimento contrattuale”, con riferimento alla violazione del patto di non concorrenza da parte di Cavagnero, di cui si sarebbe avvalsa OMNIPEL per lo



svolgimento di *“attività imprenditoriale in concorrenza con la attrice (doc. 5), per la commercializzazione “di tessuti per l’industria assolutamente simili e confondibili con quelli fatti produrre e commercializzati da Schmid Spa, applicando prezzi inferiori”, avvalendosi “della collaborazione di personale (agenti e/o ex agenti e/o fornitori) di Schmid Spa, anch’essi a conoscenza di informazioni riservata della Schmid Spa stessa, quali nominativi di clienti, prodotti acquistati, prezzi applicati, etc.”, nonchè stringendo “relazioni commerciali con i clienti di Schmid Spa”;*

(iii) il danno da “concorrenza sleale”, da intendersi come *“danno al nome, all’immagine, alla reputazione commerciale”, derivante in tesi dall’adozione da parte di OMNIPHEL di metodi di vendita “non consentiti”, quali “aver applicato un prezzo sottocosto e, in ogni caso, inferiore a quello di Schmid Spa”, dall’utilizzo di “informazioni riservate non reperibili sul libero mercato”, dall’alterazione degli “equilibri commerciali stabiliti dal libero mercato tra i rivenditori/distributori, per aver assunto alle proprie dipendenze un ex dipendente di Schmid Spa, all’evidente fine di acquisire informazioni al fine di “entrare” in un mercato che non gli apparteneva”.*

2. Parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta eccepiva in primo luogo la nullità del patto di non concorrenza. Inoltre contestava la ricostruzione avversa dei fatti e la sussistenza di qualunque illecito, evidenziando che: (i) le notizie in possesso di Cavagnero non potevano considerarsi esclusive né riservate, essendo a disposizione di tutti i dipendenti; (ii) la cessazione del rapporto con dipendenti e agenti era dovuta alla crisi di parte attrice; (iii) i prodotti commercializzati da SCHMID non risultano coperti da brevetto o altra privativa e sono comunque diversi da quelli commercializzati da OMNIPHEL, operando le due società nel settore



tessile, ma nei confronti di clientela non sovrapponibile. Pertanto OMNIPHEL concludeva per il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto infondate.

3. A esito dello scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. il Tribunale, dopo avere disposto la comparizione personale delle parti nell'ottica di una (non conseguita) definizione amichevole della lite, accoglieva l'eccezione di incompetenza per materia formulata da parte Cavagnero e rimetteva la causa sul ruolo in ordine al rapporto tra attrice e odierna convenuta. Ammessa quindi la prova per interrogatorio formale e quella per testimoni, assunte alle udienze del 16 marzo 2015 12 ottobre 2015 e del 1° febbraio 2016, la causa veniva rinviata al 5 luglio 2018, per la precisazione delle conclusioni, e successivamente trattenuta in decisione dal giudice.

\*\*\*

4. Preliminarmente va affermata la natura monocratica della presente controversia, in linea, peraltro, con la trattazione in concreto della stessa nelle sue varie fasi precedenti a quella decisionale, ivi inclusa l'ordinanza che ha decisione sulla questione pregiudiziale in punto di competenza. Infatti parte attrice lamenta un illecito concorrenziale che non presenta, sulla base della prospettazione di cui agli atti, alcun profilo di sostanziale interferenza con l'area dei diritti di privativa industriale, di competenza delle sezioni specializzate. Pertanto l'indicazione della rimessione al collegio, verbalizzata all'udienza di precisazione delle conclusioni, è da intendersi quale mero errore materiale
5. Le domande attoree sono infondate nel merito.  
Parte attrice muove varie contestazioni, alcune formulate genericamente, altre prive di riscontro probatorio, altre ancora fondate su circostanze dalle quali non è possibile trarre le conseguenze



giuridiche di cui alle domande.

La prima serie di contestazioni è connessa al “passaggio” a OMNIPEL di un dipendente e alcuni agenti di SCHMID, evocando dunque la fattispecie dello “storno di collaboratori”. Al riguardo, in primo luogo, si osserva i che: *“In tema di storno di dipendenti la concorrenza illecita non può in alcun caso derivare soltanto dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente ne dalla contrattazione intrattenuta con il collaboratore di un concorrente. Lo storno infatti non costituisce di per se concorrenza sleale, sempre che non sia stato attuato con l'intenzione di danneggiare l'altrui azienda in misura che ecceda il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita di dipendenti che scelgono di lavorare presso altra impresa. L'illiceità della concorrenza deve essere desunta dall'obiettivo, che l'imprenditore concorrente si proponga attraverso il passaggio di personale, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista ed a tal fine e necessaria la sussistenza del c.d. “animus nocendi”, nel senso che il reclutamento di personale dipendente dell'imprenditore concorrente si connota di intenzionale slealtà soltanto quando esso venga attuato con modalità abnormi per il numero o la qualità dei prestatori d'opera distolti ed assunti, così da superare i limiti di tollerabilità del reclutamento medesimo che, nella sua normale estrinsecazione, è del tutto lecito. L'indagine sulla sussistenza del requisito in questione va condotta su di un piano puramente oggettivo ed il requisito medesimo deve essere desunto dalle circostanze di fatto nelle quali lo storno è avvenuto ed, in particolare, esso appare ravvisabile ove il comportamento dello stornante sia posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare se non supponendo nell'autore un animus nocendi, ossia l'intenzione di danneggiare l'altrui azienda. Lo storno è illecito soltanto ove risulti provato che*



*l'assunzione del dipendente altrui sia motivata esclusivamente dal fine di danneggiare l'altrui azienda e non anche quando il concorrente tenda ad ottenere per se la prestazione di lavoro dell'altrui dipendente, il che sarebbe lecito nel rispetto del principio della libera circolazione del lavoro". (Trib. Torino Sez. P.I., 05/01/2006). Parimenti, secondo Trib. Milano del 1° febbraio 2016, "affinché l'attività di acquisizione di collaboratori e dipendenti integri l'ipotesi della concorrenza sleale e necessario che sia stata attuata con la finalità di danneggiare l'altrui azienda, in misura che ecceda il normale pregiudizio che può derivare dalla perdita di prestatori di lavoro che scelgano di lavorare presso altra impresa. L'illiceità della condotta ex art. 2598 n. 3 c.c. dovrebbe quindi essere desunta dall'obbiettivo essenziale che l'imprenditore concorrente si proponga, attraverso questo passaggio di dipendenti, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista. Non basta infatti che l'atto in questione sia diretto a conquistare lo spazio di mercato del concorrente, anche attraverso l'acquisizione dei migliori collaboratori, ma è necessario che sia diretto a privarlo del frutto del "suo" investimento (Cass. 5671/98). Per individuare siffatta scorrettezza concorrenziale occorre innanzitutto considerare i mezzi utilizzati, valutando non solo le modalità di reclutamento dei dipendenti stornati, ma anche e soprattutto gli effetti potenzialmente "destrutturanti" sull'altrui organizzazione aziendale e la conseguente parassitaria sottrazione di avviamento (il che consente di ancorare ad elementi indiziari oggettivi il requisito del c.d. "animus nocendi"). Premesso quanto sopra, nel caso di specie non emergono elementi idonei a dimostrare la sussistenza di animus nocendi da parte della convenuta.*

A esito dell'attività istruttoria, infatti, non risulta provata alcuna sistematica iniziativa di reclutamento di collaboratori da parte della convenuta, volta a infliggere un danno concorrenziale ingiusto: al contrario, le condotte accertate rimangono confinate entro i normali





limiti della competizione fisiologica tra imprese, competizione che si basa anche sul reclutamento di collaboratori già al servizio dei concorrenti

Innanzitutto non vi è evidenza di un passaggio “in blocco” di collaboratori, emergendo invece distinte e autonome cessazioni del rapporto, perlopiù motivate dallo stato di crisi attraversato da parte attrice: in particolare la deposizione di Cavagnero (pienamente ammissibile in quanto il soggetto, persa la qualità di parte processuale in questo giudizio a seguito della separazione della propria posizione, non presenta alcun interesse nella causa, considerata anche la dedotta estinzione della causa separata da promuoversi avanti al giudice del lavoro ) conferma come parte convenuta non abbia contattato il dipendente, provenendo l’iniziativa direttamente da quest’ultimo, il quale aveva “*forti dubbi sul futuro della stessa*” SCHMID.

Lo stato di crisi di SCHMID trova peraltro conferma nelle dichiarazioni del teste Riboldi.

L’insussistenza dell’illecito lamentato deriva poi dall’assenza del requisito della “destrutturazione”, atteso che parte attrice non ha specificato che tipo di investimento fosse stato effettuato nella “rete vendita” di cui lamenta lo spoglio: sul punto, infatti, la prospettazione di parte attrice è del tutto carente in punto di allegazione, conseguendone l’impossibilità per il giudicante di valutare la portata di un ipotetico storno.

6. Quanto alle doglianze in punto di “contatti” avuti da OMNIPEL, tramite Cavagnero, con clienti di SCHMID, se ne rileva la palese infondatezza.

È evidente infatti come la libera concorrenza poggi proprio su iniziative quali l’avvicinamento di clienti altrui e la formulazione di proposte migliorative, anche se molto competitive: in tal senso, la lamentata pratica di prezzi sottocosto non è di per sé connotata da profili di illiceità,



ben potendo inerire a una temporanea e razionale temporanea politica di aggressione del mercato, fermo restando che SCHMID non ha provato in alcun modo la sussistenza di prezzi sottocosto praticati da OMNIPHEL.

Parimenti, contestare il tentativo di OMNIPHEL “*di entrare in un mercato che non gli apparteneva*”, offrendo prodotti analoghi a quelli commercializzati da parte attrice, tradisce una concezione della disciplina in tema di concorrenza sleale che non soltanto non trova riscontro nel diritto positivo, ma altresì contrasta con la teoria economica, che ravvisa soltanto benefici nell’ingresso di operatori terzi in un dato mercato.

7. Altrettanto infondata è la contestazione circa la commercializzazione da parte di OMNIPHEL di prodotti “*simili e confondibili con quelli fatti produrre e commercializzati da Schmid Spa*”

Sul punto sia sufficiente osservare che SCHMID non allega nemmeno le caratteristiche dei propri prodotti, né di quelli avversari, risultando precluso qualunque giudizio di confondibilità eventuale rilevante ai fini della disciplina in tema di concorrenza sleale.

8. Con riferimento alla lamentata sottrazione di informazioni riservate è dirimente considerare quanto dichiarato dal legale rappresentante di SCHMID in sede di interrogatorio formale: in particolare, Paola Ciccarelli ha confessato le carenze organizzative in cui versava la propria società e come le informazioni aziendali fossero a disposizione indistintamente di tutti i dipendenti, in un contesto definito espressamente di “*segretezza-zero*”.

Orbene parte attrice non può dolersi dell’utilizzo (comunque indimostrato) di parte convenuta di informazioni asseritamente riservate, in relazione alle quali non erano però stati approntati presidi di sicurezza, perché proprio l’inesistenza di tali presidi conferma la natura “non riservata” di dette informazioni.

*Ad abundantiam* va osservato che parte attrice ha ommesso di indicare puntualmente le



caratteristiche delle informazioni in questione e i motivi della loro rilevanza per l'azienda, rendendo dunque impraticabile qualunque ulteriore valutazione al riguardo.

9. Infine, con riferimento al lamentato “danno da inadempimento”, non si comprende a che titolo OMNIPEL potrebbe rispondere del danno derivante dalla mancata esecuzione di un contratto di cui non è parte, a tacer della circostanza per cui l'accertamento dell'inadempimento è rimesso ad altro giudice. In relazione, poi, all'asserito danno all'immagine o alla reputazione, l'assenza di elementi di antigiuridicità nella condotta di parte convenuta, per le motivazioni sopra descritte, conduce al rigetto della corrispondente domanda. In ogni caso, poi, si osserva come parte attrice abbia omesso di delineare specificamente le caratteristiche del danno, limitandosi ad allegazioni così generiche da rendere impossibile l'accertamento dell'*an* del pregiudizio, prima ancora di un eventuale *quantum*.
10. Per le ragioni tutte esposte le domande attoree vanno rigettate siccome infondate nel merito. Non risulta quindi necessario soffermarsi su talune eccezioni preliminari di parte convenuta, peraltro non riproposte in sede di precisazione di conclusioni. È da ritenersi infine assorbita ogni ulteriore domanda attorea il cui accoglimento presupporrebbe l'accertamento di presupposti logicamente incompatibili con le statuizioni di sopra.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in euro 13.400,00, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a., avuto riguardo ai parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per i procedimenti ordinari di cognizione aventi valore pari a quello in esame (parte chiede un risarcimento di danni fino a euro 250.000,00) e complessità media,.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni



diversa o ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- RIGETTA, in quanto infondate, le domande svolte da parte attrice, Schmid S.p.a, nei confronti di parte convenuta, Omnipel Technologies S.r.l. .;
- CONDANNA Schmid S.p.a, a rifondere a Omnipel Technologies S.r.l. le spese di lite del giudizio, che si liquidano in € 13.400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese vive, delle spese generali (15%), di IVA e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Brescia il 27 novembre 2018.

Il giudice

Lorenzo Lentini





